



Comune di SAN GIORGIO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

**CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DI BENE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA _____
ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____**

L'anno duemilaventiquattro addì _____ (__) del mese di _____ presso la Residenza Comunale tra:

- **COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), C.F./P. IVA 00229130331**, da qui in avanti chiamato Comodante, rappresentato da _____, nata a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile _____, giusto provvedimento sindacale n. _____ in data _____ ed in forza dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., la quale agisce in quest'atto esclusivamente in nome e per conto del suddetto Ente;
e

2) **ASSOCIAZIONE _____**, C.F. _____, da qui in avanti chiamato Comodatario, rappresentato da _____ nato a _____ il _____ residente in Via _____ C.F. _____
nella sua qualità di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante dell'associazione stessa;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, i suddetti locali di proprietà comunale sono stati nuovamente concessi in comodato d'uso gratuito per la durata di anni _____, dal ____/____/2024 al 31/07/2029, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017;
- con determinazione n. ____/2024, a seguito di avviso pubblico, è stata disposta l'assegnazione;
- con deliberazione G.C. n. ----/2024 è stato determinato il beneficio economico indiretto concesso a favore di _____ quantificato come corrispondente alla riduzione del 100% del canone di locazione, a sua volta quantificato con riferimento ai valori registrati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili con destinazione terziaria ubicati nel Comune di San Giorgio Piacentino, zona "centrale – centro storico – Tutto il paese" codice di zona B1;

Tutto ciò premesso, e ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comodante, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario che come sopra rappresentato accetta, l'uso l'uso non esclusivo di n. _____ vani, all'interno



Comune di SAN GIORGIO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

dell'immobile sito in Via Castello n. 6 – San Giorgio Piacentino, locali tutti iscritti al Catasto Urbano del Comune di San Giorgio P.no al Foglio _____, particella _____, individuati a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, (All. "A").

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

I locali oggetto del presente atto vengono concessi in comodato gratuito non esclusivo dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31/07/2029.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

L'eventuale concessione in comodato dei medesimi locali al Comodatario per un periodo successivo alla scadenza del presente atto, sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

È peraltro facoltà del Comune di San Giorgio Piacentino revocare la concessione medesima, anche anteriormente alla suddetta scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte tramite PEC o raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 3 – CONSEGNA DEL BENE

Al momento della sottoscrizione, il Comodatario dichiara di avere visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato, esente da difetti e adatto all'uso convenuto e così di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il diritto di accedervi, secondo necessità. Il Comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del Codice Civile.

Il Comodatario, alla scadenza del contratto, si impegna altresì a riconsegnare il bene oggetto del presente atto nello stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Il Comune di San Giorgio Piacentino si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

L'accertamento dello stato di conservazione dei locali di proprietà del Comune, ai fini di un eventuale risarcimento dei danni da parte del Comodatario, sarà compiuto mediante sopralluogo dei tecnici comunali.

ART. 4 - DESTINAZIONE D'USO

I locali dovranno essere utilizzati dal Comodatario per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente come sede e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie, pertanto il Comodatario non potrà cambiarne l'uso o la destinazione,



Comune di SAN GIORGIO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

sotto pena della risoluzione del contratto. Il Comodatario non può cedere, neppure in parte, ad un terzo l'immobile oggetto del presente contratto senza consenso del Comodante.

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI TRA LE PARTI

Il Comodatario assume a proprio carico, senza riserva alcuna, i seguenti oneri ed obblighi:

- a) si impegna a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza e a non destinarlo a scopi differenti all'uso convenuto;
- b) si obbliga ad utilizzare i locali assegnati in modo adeguato e decoroso, custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte;
- c) si impegna a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali concessi senza il consenso scritto del Comune di San Giorgio Piacentino. Eventuali lavori di miglioria, modifica o ampliamento, se non preventivamente autorizzati dalla proprietà, non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del Comodatario;
- d) assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali, delle attrezzature e dell'attività svolta, possano derivare all'Ente proprietario dei locali stessi o degli arredi oppure a terzi, esonerando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi e valutando secondo l'uso specifico la stipula di apposita autonoma polizza assicurativa. Il Comodante non risponde di eventuali danni, furti o danneggiamenti alle attrezzature dell'associazione ubicate all'interno dei locali oggetto del presente contratto di comodato;
- e) assume a proprio carico le eventuali spese sostenute per il godimento dell'immobile, le spese per l'arredo, la manutenzione ordinaria e la pulizia e sanificazione dei locali concessi;
- f) si impegna a collaborare con l'Amministrazione e a fornire gratuitamente servizi e/o beni (da definire congiuntamente tra le parti) per un ammontare equivalente al beneficio economico indiretto di cui al successivo art. 6;
- g) si impegna a collaborare gratuitamente nell'organizzazione di convegni, iniziative culturali, sociali, di impegno civico e ambientale organizzati dal Comune, qualora richiesto.

Rimangono a carico del Comodante la manutenzione straordinaria dei locali e, in considerazione della modesta entità dei consumi e dell'impossibilità di volturare parzialmente le utenze, le spese per il riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua.

Il Comodante si riserva inoltre la possibilità di utilizzare gli spazi assegnati per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.

ART. 6 – VALORE DEL BENEFICIO INDIRETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 125-129, della Legge 124/2017 e s.m. che introduce l'obbligo per le Associazioni ODV, APS e Onlus di "pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura



Comune di SAN GIORGIO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni", qualora gli importi cumulativamente erogati siano pari o superiori a 10.000 euro annui, il beneficio economico indiretto a favore dell'Associazione Comodataria per la concessione dei locali è quantificato in € _____ annui, pari a € _____ complessivi per gli anni 2024-2029.

ART. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO

In qualunque momento le parti potranno recedere dal contratto di comodato d'uso. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte tramite PEC o raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8 - MODIFICHE

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, previa approvazione con delibera della Giunta comunale.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione o all'esecuzione del presente contratto di concessione d'uso e che non fosse possibile definire in via amministrativa e conciliativa direttamente tra le parti saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Piacenza.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, tasse, oneri e diritti inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato d'uso, redatto in forma di scrittura privata, necessarie al perfezionamento ed alla registrazione fiscale del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale carico del contraente privato, il quale le assume, salve le esenzioni previste dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di San Giorgio Piacentino.



Comune di SAN GIORGIO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

ART. 12 - DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto di comodato d'uso gratuito le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- il Comodatario, Comune di San Giorgio Piacentino, presso la residenza del Comune di San Giorgio Piacentino, Piazza Torrione, 4 – 29019 San Giorgio P.no (PC), PEC comune.sangiorgio@sintranet.legalmail.it;

- il Comodante, _____ presso
Via, E-mail

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto di comodato d'uso gratuito si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di comodato ed alle norme del Codice Civile.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni previsti dal presente atto e dalla normativa suddetta, sarà motivo di risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, confermano e sottoscrivono come appresso.

Per IL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali

.....

Per L' ASSOCIAZIONE _____

Il Legale Rappresentante

.....

.....

.....